



## Promemoria relativo al divorzio

→ si applica per analogia anche allo scioglimento di unioni domestiche registrate

### 1. Divorzio su richiesta comune

#### Condizioni

Se entrambi i coniugi sono d'accordo con il divorzio, possono presentare una richiesta di divorzio firmata da entrambi (art. 111 CC). A tale scopo possono utilizzare il modulo «Richiesta comune di divorzio».

#### Accordo completo

Alla richiesta deve essere allegata la convenzione dei coniugi sulle conseguenze accessorie del divorzio (accordo o convenzione di divorzio). Dal modulo «Richiesta comune di divorzio» risulta quali punti devono essere disciplinati (conclusioni relative ai figli, all'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al conguaglio della previdenza professionale, al regime dei beni e alle spese procedurali). Modelli di convenzioni e ulteriori informazioni sono disponibili ad esempio sul sito web dei tribunali di Zurigo (solo in tedesco): <https://www.gerichte-zh.ch/themen/ehe-und-familie/formulare.html>. In presenza di situazioni più complesse, se occorre determinare il mantenimento, trovare una regolamentazione per abitazioni in proprietà, se si è in presenza di un negozio giuridico o se sussiste un legame internazionale, raccomandiamo di rivolgersi a un'avvocata o a un avvocato o di elaborare la convenzione di divorzio nel quadro di una mediazione. Indirizzi di professioniste e professionisti sono disponibili sul sito web della Federazione Svizzera degli Avvocati <https://www.sav-fsa.ch/it/ricercaavvocati> e al link seguente: [www.mediation-gr.ch/mediatorenliste](http://www.mediation-gr.ch/mediatorenliste) (solo in tedesco).

#### Accordo parziale

Qualora non si riesca a trovare un accordo su tutte le conseguenze accessorie è possibile chiedere al tribunale di decidere riguardo a tutte le conseguenze accessorie in merito alle quali vi è disaccordo (art. 112 CC). Occorre inoltrare un accordo parziale con i punti in merito ai quali si è pervenuti a un accordo e compilare nel modo più completo possibile il modulo «Richiesta comune di divorzio».

#### Competenza

La richiesta comune di divorzio può essere presentata direttamente al tribunale regionale presso il domicilio di uno dei due coniugi (art. 23 cpv. 1 e art. 198 lett. c CPC).

#### Documentazione

La documentazione da inoltrare insieme alla richiesta è elencata sull'ultima pagina del modulo. Senza la documentazione necessaria la richiesta non può essere trattata.

#### Procedura

Dopo aver ricevuto la richiesta completa corredata di tutta la documentazione necessaria la giudice o il giudice sente i coniugi separatamente e insieme e richiede un anticipo delle spese giudiziarie. La giudice o il giudice verifica se la regolamentazione concordata può essere omologata. Se vi sono ancora punti di disaccordo, cerca di raggiungere un accordo. I figli hanno il diritto di essere sentiti.

La sentenza di divorzio viene pronunciata se il divorzio e la convenzione si basano su una matura riflessione dei coniugi e la convenzione è chiara, completa e non manifestamente inadeguata (art. 279 e 280 CPC)

## 2. Divorzio su azione di un coniuge

### Condizioni

Se è un solo coniuge a desiderare il divorzio è possibile prendere in considerazione un divorzio su azione di un coniuge. Quest'ultimo può essere promosso solo

- **dopo aver vissuto separati da due anni** (calcolato in base al momento della litispendenza, art. 114 CC)
- in casi eccezionali prima della scadenza del termine di due anni, se per motivi gravi che non le sono o non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere dalla coniuge attrice o dal coniuge attore la continuazione dell'unione coniugale (art. 115 CC). I requisiti relativi all'inesigibilità sono severi (ad es. maltrattamenti da parte dell'altro coniuge e simili).

Per il divorzio su azione di un coniuge è disponibile il modulo «Divorzio su azione di un coniuge». Tuttavia nel dubbio è preferibile avvalersi di una consulenza. Se il motivo del divorzio non sussiste, ciò comporta il rigetto dell'azione, che di norma è associato a spese considerevoli. In caso di divorzio conflittuale l'azione in giudizio spesso è associata a difficoltà effettive e giuridiche ed è molto difficile da gestire per persone non esperte; istanze lacunose possono comportare pregiudizi giuridici. Pertanto è assolutamente consigliabile rivolgersi a un'avvocata o a un avvocato. Professioniste e professionisti si possono trovare sul sito web della Federazione Svizzera degli Avvocati: <https://www.sav-fsa.ch/it/ricercaavvocati>.

### Competenza

Il divorzio su azione di un coniuge può essere promosso direttamente dinanzi al tribunale regionale presso il domicilio di uno dei due coniugi (art. 23 cpv. 1 e art. 198 lett. c CPC).

### Documentazione

La documentazione da inoltrare insieme all'azione è elencata sull'ultima pagina del modulo «Divorzio su azione di un coniuge». Senza la documentazione necessaria la petizione non può essere trattata.

### Procedura

Dopo aver ricevuto la petizione corredata di tutta la documentazione necessaria la giudice o il giudice convoca i coniugi a un'udienza e richiede un anticipo delle spese giudiziarie. In occasione dell'udienza per prima cosa viene esaminato il motivo di divorzio e la giudice o il giudice cerca insieme alle parti di trovare un'intesa in merito alle conseguenze del divorzio (art. 291 CPC). Se il motivo di divorzio non è chiaro o non viene raggiunta un'intesa in merito a tutte le conseguenze, alla parte attrice viene impartito un termine per motivare l'azione (art. 293 cpv. 3 CPC). La procedura prosegue come una procedura civile ordinaria (art. 219 segg. CPC): risposta scritta, eventuale secondo scambio di scritti, eventuale udienza istruttoria, assunzione delle prove, dibattimento dinanzi alla Corte plenaria. I figli vengono coinvolti in maniera adeguata (audizione, art. 298 CPC; rappresentanza del figlio, art. 299 CPC).

Anche durante una procedura di divorzio conflittuale spesso si tratta per giungere a una soluzione bonaria. Se viene raggiunta un'intesa, la giudice o il giudice esamina la completezza, la chiarezza e l'adeguatezza della convenzione e successivamente pronuncia il divorzio (art. 279 e art. 292 CPC).

Su richiesta, per la durata del procedimento i diritti e i doveri delle parti possono essere disciplinati con cosiddetti «provvedimenti cautelari» (art. 276 CPC).

Spesso i divorzi particolarmente conflittuali richiedono molto tempo, sono costosi e molto difficili da gestire senza l'aiuto di un'avvocata o di un avvocato. In questi casi le spese possono ammontare a svariate decine di migliaia di franchi e i procedimenti possono durare molti anni dinanzi alle diverse istanze giudiziarie.